

STATUTO

“FONDAZIONE KIWANIS DISTRETTO ITALIA SAN MARINO – MALTA ONLUS

ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE

E' costituita una Fondazione denominata “FONDAZIONE KIWANIS DISTRETTO ITALIA SAN MARINO – MALTA ONLUS” con sede in Roma, alla Via Tirone n° 7.

Delegazioni ed uffici potranno essere costituiti in Italia onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

La Fondazione risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, ha l'obbligo di usare, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione <<organizzazione non lucrativa di utilità sociale>> o l'acronimo <<ONLUS>>.

ARTICOLO 2 - FINALITA'

La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nei confronti delle fasce sociali deboli e di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, attuando i principi ispiratori del KIWANIS DISTRETTO ITALIA SAN MARINO – MALTA in favore di minori, anziani e tutti coloro che, per la loro diversa abilità fisica o psichica, temporanea o permanente, si trovino in stato di disagio sociale, approfondendo e promuovendo soluzioni per le problematiche attinenti le cosiddette “minoranze”, anche attraverso lo studio, la ricerca e la valorizzazione del loro patrimonio culturale ed etnico, o interventi a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali ed interventi per l'eventuale valorizzazione e l'eventuale restauro dei beni culturali a fini antropologici.

ARTICOLO 3 - ATTIVITA' DIRETTAMENTE CONNESSE

La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle indicate negli scopi di cui all'art. 2, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, ovvero, a titolo esemplificativo e non tassativo: a) - la prestazione di servizi e di collaborazione per favorire lo sviluppo e la reale ed effettiva applicazione dei “diritti primari dell'individuo” alle persone che per ragioni di età, di malattia fisica e psichica, o per appartenenza a gruppi socialmente svantaggiati, necessitano di piene opportunità giuridiche e dignità; b) - 'organizzazione di una rete di collaborazione continua e fattiva con organismi pubblici e/o privati anche stranieri, che operino nel campo del “sociale” con la concretizzazione di appositi protocolli di intesa; c) - l'organizzazione e la gestione anche attraverso organismi partecipati del Consiglio Direttivo del KIWANIS DISTRETTO ITALIA SAN MARINO – MALTA di giornate di studio, convegni, manifestazioni; d) - la pubblicazione e/o distribuzione di materiale divulgativo; 5) - la presenza attiva e sensibilizzante in queste problematiche, in strutture pubbliche, municipali, ospedali, scuole ed università, ecc...; e) - la partecipazione ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quella della Fondazione medesima; f) - la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti; g) - lo svolgimento di ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

ARTICOLO 4 - VIGILANZA

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione vigente in materia.

ARTICOLO 5 - PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- 1)-dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore o da altri partecipanti;
- 2)-dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- 3)-dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- 4)-dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata ad incrementare il patrimonio;
- 5)-da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo stato, da Enti Territoriali o da altri Enti pubblici.

ARTICOLO 6 - FONDO DI GESTIONE

Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

- a)-dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- b)-da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- 3)-da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti Pubblici;
- 4)-dai contributi in qualsiasi forma concessi dal Fondatore o da altri partecipanti;
- 5)-dai ricavi delle attività direttamente connesse.

Le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento e gestione della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi. La spesa per il funzionamento e la gestione non può eccedere il 20% (venti per cento) del totale delle uscite annuali.

ARTICOLO 7 - ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Il Consiglio di Amministrazione approva entro il 31 dicembre il preventivo economico-finanziario del successivo esercizio ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso. Qualora particolari esigenze lo richiedano il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo entro il 30 giugno. La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

ARTICOLO 8 - MEMBRI DELLA FONDAZIONE

I membri della Fondazione si dividono in:

- a) Fondatore;
- b) Partecipanti.

ARTICOLO 9 - FONDATORE

E' Fondatore il KIWANIS DISTRETTO ITALIA SAN MARINO – MALTA, nella persona del Governatore pro tempore, in rappresentanza del Distretto e di tutti gli associati.

ARTICOLO 10 - PARTECIPANTI

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione ovvero, con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

Il Consiglio di Amministrazione potrà determinare con Regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e di partecipazione alla Fondazione. I partecipanti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato o la prestazione è stata effettuata.

ARTICOLO 11 - PARTECIPANTI ESTERI

Possono essere nominati Partecipanti anche le persone fisiche o giuridiche nonché tutti gli enti pubblici o privati o altre istituzioni aventi sede all'estero.

ARTICOLO 12 - ESCLUSIONE O RECESSO

Il Consiglio di Amministrazione decide, con deliberazione assunta con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, l'esclusione di Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa: a) - inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto; b) - condotta incompatibile con i principi e gli scopi della Fondazione di cui agli artt. 2 e 3 del presente Statuto e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione; c) -comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione può aver luogo anche per i seguenti motivi: 1) trasformazione, fusione, scissione; 2) trasferimento, a qualsiasi titolo, del pacchetto di controllo o sua variazione; 3) ricorso al mercato di capitale di rischio; 4) estinzione, a qualsiasi causa dovuta; 5) apertura di procedure di liquidazione; 6) fallimento e/o apertura di procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Il Fondatore non può in alcun caso essere escluso dalla Fondazione.

ARTICOLO 13 - ORGANI ED UFFICI DELLE FONDAZIONE.

Sono organi della Fondazione:

- 1)-il Consiglio di Amministrazione;
- 2)-il Presidente;
- 3)-il Collegio dei Revisori dei Conti;
- 4)-il Collegio dei Partecipanti.

ARTICOL 14 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. COMPOSIZIONE E COMPETENZE.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette membri, tra i quali un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario ed un Tesoriere, quest'ultimo preferibilmente laureato o comunque esperto in materie economiche, eletti democraticamente dalla Convention dei delegati del KIWANIS DISTRETTO ITALIA SAN MARINO, scelti tra tutti gli associati, aventi almeno cinque anni di anzianità di iscrizione, maturata al momento della citata Convention.

Ogni votante potrà esprimere al massimo fino a cinque preferenze, in modo da garantire la presenza delle minoranze.

Non potrà essere eletto chi abbia subito condanna penale anche in primo grado, per reato non colposo e, qualora detta condanna dovesse intervenire durante l'incarico, avverrà la decadenza automatica del componente il Consiglio di Amministrazione.

I membri del Consiglio restano in carica fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e non potranno essere rieletti.

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa, nell'arco di un esercizio finanziario, a tre riunioni, anche non consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, si procederà alla sostituzione del/i consigliere/i decaduto/i secondo le modalità previste per la nomina di cui al secondo comma; i nuovi componenti rimarranno in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.

Sino al momento in cui non si potrà nominare un nuovo/i consigliere/i al posto di quelli decaduti o rinunciari, il predetto/i saranno sostituiti dal primo/i non eletti risultanti dalla Convention di cui al comma primo.

Il Consiglio d'Amministrazione approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima. In particolare provvede a:

a)- stabilire annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli artt. 2 e 3 del presente statuto; b) -approvare il preventivo economico-finanziario ed il bilancio consuntivo; c) – approvare il Regolamento della Fondazione, ove opportuno; d) –deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi; e) -procedere alla nomina dei partecipanti; f) – stabilire i criteri per assumere la qualifica di Partecipante e procedere alla relativa nomina; g) – individuare le linee generali dell'assetto organizzativo della Fondazione, in relazione allo sviluppo delle attività della Fondazione; h) – individuare gli eventuali dipartimenti operativi ovvero settori di attività della Fondazione e procedere alla nomina dei responsabili, determinandone funzioni, natura, e durata del rapporto; i) – delegare specifici compiti ai Consiglieri; m) - nominare, al proprio interno e su proposta del Presidente, un Vice Presidente, un Segretario ed un Tesoriere; n) – nominare, ove opportuno, un Segretario Generale, quale ufficio ausiliario del Consiglio di Amministrazione, scegliendolo tra tutti gli associati, che siano soci del Kiwanis Distretto Italia San Marino, da almeno cinque anni al momento della nomina e dotato di specifiche competenze e professionalità, determinandone compiti, durata e natura dell'incarico; o) - convocare la prima assemblea dei partecipanti; p) – deliberare eventuali modifiche statutarie, acquisito il parere favorevole del Fondatore; q) – deliberare in merito alla proposta di scioglimento della Fondazione ed alla devoluzione del patrimonio, acquisito il parere favorevole del Fondatore; r)- svolgere tutti gli ulteriori compiti ad esso affidati dal presente statuto.

Per una migliore efficacia della gestione, il Consiglio di Amministrazione potrà conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia a singoli componenti il Consiglio stesso.

La votazione per l'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione avverrà, di regola, nella Convention che si terrà nell'anno antecedente alla scadenza del triennio di durata del Consiglio di Amministrazione stesso.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione subentrerà in carica alla scadenza di quello precedente.

Le cariche di Consigliere del Consiglio di Amministrazione, comprese le cariche di Presidente e di Vice Presidente, Segretario e Tesoriere, nonché l'incarico dell'eventuale Segretario Generale di cui al punto n) che precede, sono espletate su base volontaria, pertanto ed in ogni caso, e non spetterà loro alcun compenso per le cariche ricevute ed accettate, nonché per le attività svolte, ad eccezione di un rimborso spese, per le spese effettivamente sostenute, il cui importo, sommato agli altri costi di gestione, non dovrà superare il limite del 20% delle uscite annuali di cui all'art 6) del presente Statuto.

ARTICOLO 15 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. CONVOCAZIONE E QUORUM.

Il Consiglio d' Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta della maggioranza dei suoi membri, in quest'ultimo caso, in caso di inerzia del presidente, alla convocazione provvederà il presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Per la convocazione non sono richieste formalità particolari se non mezzi idonei, di cui si abbia prova dell'avvenuta ricezione da parte del

destinatario, inoltrati almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa. Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza dei tre quinti dei suoi membri. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal Segretario.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve trovarsi il Segretario..

ARTICOLO - 16 PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE

Il Presidente della Fondazione è eletto dal Consiglio di Amministrazione del Kiwanis, con voto segreto, della maggioranza assoluta dei suoi membri e dura in carica un anno.

Le cariche di Vice Presidente, Segretario e Tesoriere avranno, conseguentemente la stessa durata della carica di Presidente.

Il Presidente della Fondazione ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi Autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Egli può delegare singoli compiti al Vice Presidente. In particolare, il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche la fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, egli è sostituito dal Vice Presidente.

ARTICOLO 17 COLLEGIO DEI PARTECIPANTI

Qualora alla Fondazione partecipino altri soggetti ai sensi dell'art 8 del presente Statuto, il Consiglio di Amministrazione può istituire il Collegio dei Partecipanti. Il Collegio dei partecipanti è validamente costituito qualunque sia il numero dei presenti. Il Collegio dei Partecipanti formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi. Il Collegio dei Partecipanti è presieduto dal Presidente della Fondazione e dallo stesso convocato in periodo non recante pregiudizio all'attività della Fondazione stessa. Il Collegio dei partecipanti può riunirsi in forma plenaria non elettiva, quale momento di analisi in cui si incontrano tutte le componenti della Fondazione. In tale caso intervengono tutte le categorie di partecipanti alla Fondazione, i rappresentanti degli Uffici e/o Delegazioni estere, nonché osservatori di persone giuridiche private o pubbliche, Istituzioni od Enti italiani o Esteri che ne facciano richiesta alle rappresentanze della Fondazione nel loro Stato ovvero alla Fondazione medesima.

ARTICOLO 18 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dal Consiglio Direttivo del KIWANIS DISTRETTO ITALIA SAN MARINO ed è composto da tre Revisori Contabili. Il Collegio dei Revisori dei Conti è organo tecnico contabile della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa. I revisori dei Conti possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione, restano in carica

sino all'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio successivo alla loro nomina e non possono essere riconfermati.

ARTICOLO 19 - SCIOGLIMENTO

In caso di proposta alla competente Autorità per lo scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il soggetto cui si proporrà di devolvere il patrimonio residuo verrà individuato, acquisito il parere favorevole del Fondatore, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che proporrà anche la persona del Liquidatore; in ogni caso, il patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 20 - CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

ARTICOLO 21 - NORMA TRANSITORIA

Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nel numero, anche inferiore a quello stabilito dal presente statuto

Castelvetrano, 14 luglio 2016

IL GOVERNATORE
Antonio Maniscalco

